



COMUNE DI PRIOCCA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

OGGETTO :

Regolamento per la determinazione, per l'anno 2013, delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno **duemilatredici**, addì **ventiquattro**, del mese di **settembre**, alle ore **20** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

OMISSIS

Il Sindaco riferisce:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23;
- il successivo comma 6 fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a tre punti percentuali;
- il successivo comma 7 dispone che, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a due punti percentuali;
- il successivo comma 8 dispone, inoltre, che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, l'aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento, stabilendo che i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad

aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

- la lettera g), del medesimo art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento per la determinazione, per l'anno 2012, delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale, dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Ritenuto di confermare per l'anno 2013, ai fini del pareggio del Bilancio di previsione, le aliquote e detrazioni d'imposta 2012, rinviando ad eventuale e successivo provvedimento la loro modifica, alla luce delle annunciate innovazioni normative che potranno riguardare il tributo, previste dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per la determinazione, per l'anno 2013, delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che il citato Regolamento ha efficacia a decorrere dal 01/01/2013.



Di dichiarare con successiva ed unanime votazione, resa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI PRIOCCA (CN)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2013, DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 24/09/2013

INDICE:

Articolo 1 - Aliquote

Articolo 2 - Detrazione

Articolo 3 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Aliquote

1. Per l'anno 2013 sono confermate – ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

aliquota (ordinaria) dello 0,92 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 + aumento 0,16 punti percentuali)	relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie agevolative di cui ai punti successivi; immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
aliquota dello 0,55 per cento (corrispondente ad aliquota dell'art.13, c.7, D.L.201/11 + aumento 0,15 punti percentuali)	per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
aliquota dello 0,2 per cento (corrispondente ad aliquota dell'art.13, c.8, D.L.201/11)	relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
aliquota dello 0,5 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 con diminuzione 0,26 punti percentuali)	relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (è pertanto escluso il coniuge), a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente; per questa fattispecie NON può essere applicata la detrazione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 2 – Detrazione

1. In base all'art.13, comma 10, del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
2. La detrazione si applica anche:
 - a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;
 - b) all'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Articolo 3 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.